COMUNE DI BURCEI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25.10.2019

INDICE

Art.	1	Oggetto del Regolamento ……	Pag.	1
Art.	2	Competenze ……	Pag.	1
Art.	3	Diritto alla sepoltura ……	Pag.	1
Art.	4	Sepolture e concessioni ……	Pag.	1
Art.	5	Diritto d'uso ……	Pag.	2
Art.	6	Tariffe delle concessioni ……	Pag.	2
Art.	7	Pagamento canone ……	Pag.	3
Art.	8	Doveri del concessionario …… ……	Pag.	3
Art.	9	Assegnazione ……	Pag.	3
Art.	10	Cause di cessazione delle concessioni ……	Pag.	3
Art.	11	Rinnovo ……	Pag.	4
Art.	12	Cessione diritto d'uso ……	Pag.	5
Art.	13	Tumulazione provvisoria ……	Pag.	5
Art.	14	Censimento delle concessioni in atto ……	Pag.	5
Art.	15	Disposizioni finali ……	Pag.	5

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le concessioni relative alle sepolture, in applicazione del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, della legge 30.03.2001 n.130, della legge della Regione Autonoma della Sardegna 20 marzo 2018, n.32 e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D 27.07.34, n.1265.

Articolo 2
Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Comune tramite i suoi funzionari delegati dal Sindaco ai sensi degli art. 112 e 113 D.Lgs. 267/2000 che vi provvedono in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, in collaborazione con l'A.T.S. competente per territorio, i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari. L'A.T.S. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 3
Diritto alla sepoltura

Nel cimitero comunale vengono accolti:

a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
b. i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che hanno avuto, durante la loro vita, la residenza nel Comune di Burcei per almeno 10 anni;
c. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
d. gli ascendenti o discendenti di 1° grado, i coniugi, i conviventi di fatto, gli uniti civilmente di persone residenti in questo Comune;
e. i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopraelencate.;
f. i cadaveri tumulati in altri cimiteri, del coniuge, dei conviventi di fatto, degli uniti civilmente o dei figli di persone che hanno, al momento della richiesta, la residenza nel Comune di Burcei.

Articolo 4
Sepolture e concessioni

La sepoltura è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un periodo di 50 anni, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, dietro pagamento del canone di concessione, di cui all'art. 6. L'indicato periodo concessorio di 50 anni decorre dalla data di sepoltura nel caso di concessione avvenuta per cadavere presente (comma 3, n° 1 del presente articolo), dalla data di stipula dell'atto di concessione in caso di prenotazione (comma

3, n°2 del presente articolo). Il medesimo periodo concessorio trova applicazione sia in caso di concessione di loculi, sia in caso di concessione di cellette ossario.
I loculi sono capaci di un solo feretro. Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi ragione. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990all'interno del singolo loculo possono essere tumulati urne cinerarie e resti mortali fino al completamento della capienza del loculo stesso, su richiesta del concessionario.
La concessione è rilasciata in due casi:

1) *cadavere presente*: la concessione è rilasciata all'interessato che ne faccia richiesta (concessionario) per la tumulazione dei cadaveri dei soggetti di cui all'art. 3.
2) *prenotazione:* la concessione di loculi in mancanza di cadavere è consentita esclusivamente quando sussiste una delle seguenti condizioni:
   a) la richiesta è prodotta dal coniuge, dal convivente di fatto, dall'unito civilmente, dal figlio/a non coniugato/a o dai genitori superstiti del defunto in contemporanea alla domanda di concessione di loculo per la tumulazione di "cadavere presente" e non in epoca successiva;
   b) la richiesta è riferita a loculi disponibili al momento e non a loculi che potrebbero rendersi disponibili in epoca futura.

Situazioni di emergenza relative alla scarsa disponibilità di loculi nell'ambito del cimitero comunale, potrebbero determinare la sospensione, anche temporanea della "concessione per prenotazione" dei loculi di cui al precedente capoverso da parte degli aventi diritto. La Giunta Municipale adotterà all'uopo gli opportuni atti di sospensione.

Articolo 5
Diritto d'uso

Il diritto d'uso della sepoltura concessa è riservato al concessionario e, alla sua morte, ai suoi eredi. In caso di subentro di questi ultimi è onere dei soggetti che prendono il posto dell'originario concessionario dare comunicazione entro tre mesi dal decesso di quest'ultimo agli uffici comunali delle proprie generalità ed individuare tra loro un referente, fermo restando il permanere dei diritti e degli obblighi derivanti dalla concessione in capo a ciascuno degli eredi.
È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune salvo il caso di cui all'art.14.
La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà regolata nell'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di leggi e regolamenti, anche future, in quanto applicabili.
Lo schema di atto di concessione viene allegato al presente regolamento; eventuali modifiche potranno essere adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6
Tariffe delle concessioni

Le tariffe delle concessioni, dei rinnovi e dei connessi servizi cimiteriali, (comprese le autorizzazioni di cui all'art. 93 del D.P.R. 285/1990), sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con cadenza annuale, con pari provvedimento,

in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione.
Tali tariffe sono messe a disposizione del pubblico presso l'Ufficio tecnico e nel sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione.

Articolo 7
Pagamento Canone

I concessionari, entro il termine massimo di 30 giorni dall'assegnazione del loculo, sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui all'articolo precedente.
Eventuali contributi per il pagamento delle predette tariffe a favore di soggetto in stato di bisogno sono disciplinati all'interno del Regolamento per la concessione di interventi straordinari di sostegno economico.

Articolo 8
Doveri del concessionario

Il concessionario ed i successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene, a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.
Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo 6, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.
Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle tombe che sui loculi non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

Articolo 9
Assegnazione

L'assegnazione avviene seguendo la progressione delle sepolture disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al Comune. Nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno più richieste di assegnazione di sepolture individuali, e sorgano dubbi ed incertezze in merito all'ordine progressivo di assegnazione delle sepolture, si farà riferimento al numero di protocollo assegnato all'istanza.

Articolo 10
Cause di cessazione delle concessioni

Le concessioni di sepolture (loculi-cellette ossario) si estinguono per scadenza del termine, per

revoca della concessione, decadenza della concessione, rinuncia alla concessione, soppressione del cimitero:

a) *Scadenza.* Ogni tipo di sepoltura privata, allo scadere del periodo di concessione senza che venga esercitato il diritto di rinnovo, ritorna di proprietà comunale. Qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione dei cadaveri conformemente all'art. 86 del DPR 285/90. Le sepolture torneranno nella piena disponibilità del Comune.

b) *Revoca*. La revoca può essere esercitata dal Comune con deliberazione della Giunta comunale ove si verifichino gravi insufficienze rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere in altro modo. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto, non appena possibile, corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante. Il Comune può altresì procedere alla revoca delle concessioni perpetue, previo avviso alle parti anche a mezzo di pubbliche affissioni, trascorsi 30 anni dalla data di entrata in vigore del DPR 803/1975 ovvero gennaio 1976.

c) Decadenza. La decadenza è dichiarata dal Comune con deliberazione della Giunta comunale, comunicata al Concessionario, previa regolare diffida, in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione od in quelle eventualmente notificate, anche per pubblica affissione, o per lo stato di abbandono della sepoltura.

d) *Rinuncia.* Il concessionario che intende retrocedere uno o più loculi avuti in concessione dovrà rinunciare a favore del Comune. In questi casi non è previsto alcun rimborso.

e) *Soppressione del Cimitero*. In caso di soppressione del cimitero o di rifacimento delle opere, tutte le concessioni si estinguono. In tal caso i concessionari hanno diritto di richiedere ed ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante. Tale diritto può essere esercitato entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di soppressione del cimitero o di rifacimento delle opere, notifica che può avvenire anche per pubblica affissione. Per i feretri per i quali non è stato esercitato il diritto sancito nel capoverso precedente, verrà provveduto in conformità dell'art. 86 DPR 285/90. Di contro coloro che tale diritto hanno esercitato, debbono usufruire del gratuito trasporto del o dei feretri o dei resti mortali al nuovo sito.

Ogni qual volta si verifichi una causa di cessazione della concessione, qualora non lo abbiano già fatto gli aventi causa, il Comune provvede alla estumulazione conformemente all'art. 86 DPR 285/90. Nessun rimborso è dovuto dal Comune.

La traslazione di cadavere per volontà del concessionario comporta automaticamente la retrocessione del loculo liberato al Comune senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 11
Rinnovo

Le concessioni oggetto del presente regolamento possono essere rinnovate per lo stesso periodo inizialmente concesso dietro pagamento del canone di cui al precedente articolo 6.

La relativa richiesta deve essere inoltrata all'Ente concedente prima della scadenza della originaria concessione.

Articolo 12
Cessione diritto d'uso

In caso di necessità di tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco autorizza la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile durante il periodo della sua durata.
Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

Articolo 13
Tumulazione provvisoria

La tumulazione provvisoria è ammessa per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di loculi. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dall'Amministrazione, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati. Il canone è determinato su base annuale e l'importo sarà fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile competente per il rilascio della concessione previa diffida, provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza, con spese a carico dei familiari. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

Articolo 14
Censimento delle concessioni in atto

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale curerà:
a) la raccolta di tutte le concessioni in atto:
b) l'elencazione delle concessioni dei loculi cimiteriali, con tutti gli estremi degli atti di concessione in apposito registro-scadenzario,
c) l'elenco delle concessioni da regolarizzare;
Disposizioni finali

Articolo 15
Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.